

Proc. pen. n. 12/2014 R.G. C.P.

**TRIBUNALE DI TERAMO**

**UFFICIO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI**

**DECRETO MOTIVATO DI OMOLOGA DI CONCORDATO PREVENTIVO**

**[ART. 180 L.F.]**

Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.	GIANSAVERIO	CAPPA	Presidente
Dott.	GIOVANNI	CIRILLO	Giudice del. rel.
Dott.	MAURO	PACIFICO	Giudice

letti gli atti:

udito il giudice relatore:

a scioglimento della riserva formulata:

**OSSERVA**

Con rogito notarile del 28.02.2014, tutte le società proponenti il concordato hanno conferito nella Gruppo Quartiglia s.a.s. di Alessandro Quartiglia e C. le rispettive aziende ai sensi degli artt. 2558-2560 c.c. La costituzione è avvenuta al dichiarato scopo di presentare un ricorso per concordato preventivo a cui consegua la conservazione e la continuità delle imprese. Detta costituzione, *già efficace*, è stata perciò sottoposta a condizione risolutiva rappresentata dalla mancata definitiva omologazione del concordato. L'atto di conferimento prevede espressamente il mantenimento dell'autonomia organizzativa e contabile di ciascuna azienda e l'acquisizione della partecipazione nella conferitaria, e consente l'automatica estensione della procedura concorsuale anche alle "socie" ricorrenti ritenute coobbligate ex art. 2560 c.c. Ciò non costituirà azzeramento delle pendenze infragruppo che saranno compensate tra le società partecipanti al concordato. Così delineati, i punti salienti della domanda, non è a convenirsi con i Commissari che il conferimento in parola possa rientrare nell'ambito della categoria "operazioni straordinarie" previste dall'art.160 L.F., che il legislatore ha favorito ad una prospettiva meramente liquidatoria: si tratta infatti di operazione che non confluisce *di per sé nel piano conformandolo*, sibbene lo precede, restando ad esso estraneo. D'altra parte, la migliore giurisprudenza ammette da tempo la possibilità di depositare piani di risanamento congiunti, meglio ancora se, come nel caso di specie, frutto di preventiva riconduzione ad unità ante proposta attraverso il meccanismo del conferimento plurimo in un'unica società [Trib. Palermo, 4.6.2014; Trib. Terni, 12.1.2014; Trib. Roma, 7.3.2011]. La tematica del gruppo d'impres e dell'ammissibilità del cd. concordato di gruppo va dunque limitata agli aspetti procedurali ed in particolare alla conformazione del voto in sede di adunanza dei creditori. È importante osservare che, in conformità alla **decisione della Corte di Cassazione 20559/2015**, **nel caso di specie le masse attive e passive delle società vengono mantenute separate, così come le maggioranze per l'approvazione**. Tanto la proposta quanto il piano così come la relazione degli

esperti tengono infatti adeguatamente distinte le attività e passività di ogni singola impresa del gruppo e risultano pertanto idonee a consentire ad ogni singolo creditore di verificare la propria posizione creditoria e l'impatto della proposta concordataria sul soddisfacimento della stessa, nonché l'alternativa in caso di liquidazione fallimentare. Peraltro, le proponenti hanno *tutte* la sede legale nel circondario del Tribunale di Teramo e possiedono *tutte* i requisiti di cui all'art. 1 comma 2 L.F. per accedere alla procedura di concordato preventivo, come risulta dalla corposa documentazione depositata ed in particolare dalle rispettive situazioni economico-patrimoniali.

2. Quello proposto all'attenzione del tribunale è un concordato cd. di ristrutturazione che passa per la **continuazione dell'attività di impresa da parte di tutte le società conferite**, mediante una rimodulazione delle aree geografiche di intervento con una determinata concentrazione nelle sole aree di maggiore redditività e dismissione di quelle a caratterizzazione negativa, un'accurata selezione della clientela con privilegio di quella a più immediata controprestazione di pagamento, la rielaborazione delle politiche di vendita, la chiusura di alcuni presidi commerciali e produttivi, la cui attività viene esercitata in beni immobili condotti in locazione finanziaria [contratti dei quali il Tribunale ha autorizzato lo scioglimento previo contraddittorio con la controparte] ed apertura, in ipotesi di riassetto, di un magazzino principale e in numero 7 piattaforme di smistamento delocalizzate rispetto al predetto magazzino, oltre ad un unico CASH and CARRY ubicato a Cologna Spiaggia.

3. Al ricorso risulta allegato un piano industriale che, recependo la predetta proposta di ristrutturazione, elabora previsionalmente volumi di vendita, i relativi costi ed i risultati, attesi in termini economici e di flussi finanziari che la continuazione dell'attività andrebbe a generare nel periodo fino al 2019. La prosecuzione delle attività d'impresa è, infatti, prevista in un orizzonte temporale di cinque anni, conforme alla cd. legge Pinto, consentendo una riduzione dei costi operativi attraverso una razionalizzazione della struttura. Ciò garantirebbe il mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi ed una qualche soddisfazione dei creditori, proveniente oltre che dai flussi di cassa futuri ed attesi, anche dalla vendita di alcuni beni non strumentali, non più funzionali, e ceduti ai creditori.

4. In sintesi, **a seguito degli accurati controlli e delle rettifiche operate dai Commissari giudiziali, la proposta di concordato appare così modulata:**

- A) pagamento integrale delle spese di giustizia, dei professionisti ex art. 160/161 L. F. e delle spese strumentali ed accessorie all'accesso alla procedura;
- B) pagamento integrale di tutti gli altri creditori prededuttivi, ivi inclusi i canoni di locazione maturati nelle more della procedura ed oggetto di istanza ex art. 169-bis L.F.;
- C) pagamento integrale dei creditori ex art. 2751-bis n° 1 cod. civ.; il debito maturato a titolo di TFR verrà estinto nell'ambito concordatario per quei dipendenti con i quali il rapporto di lavoro sarà interrotto nelle more della procedura; per i dipendenti che continueranno il rapporto o transiteranno senza soluzione di continuità all'Assuntore (o da società veicolo dallo stesso partecipata), il debito verrà estinto a mezzo di accollo liberatorio e pagato all'atto dell'effettiva interruzione del rapporto di lavoro;
- D) pagamento integrale di tutti i creditori ex art. 2751-bis n° 2 e 3. Per quanto riguarda gli Agenti, il debito relativo al TFM verrà trattato alla stessa stregua di quello relativo ai dipendenti, ovverosia verrà estinto, immediatamente dopo l'omologa, per quegli Agenti che avranno cessato il loro mandato ai sensi dell'art.1751 c.c. ed A.E.C.; per coloro che proseguiranno il rapporto, senza soluzione di

continuità, il debito verrà estinto all'atto della sua fisiologica interruzione o, in caso di contestazione, al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, in relazione a rapporto geneticamente riconducibile a data anteriore al deposito del Ricorso ex art. 161 comma 6° L. Fall.;

- E) pagamento integrale dell'IVA e delle ritenute d'acconto, nonché dei relativi interessi maturandi;
- F) pagamento integrale di tutti i creditori prelatizi e poziori a quelli ex art. 2753 cod. civ. incluso della Ciao Catering S.r.l.;
- G) pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati dell'impresa Quartiglia Alessandro;
- H) pagamento integrale di tutti i creditori prelatizi e poziori a quelli ex art. 2758 comma 1° cod. civ. incluso di SAL S.r.l.;
- I) pagamento integrale dei creditori prelatizi e poziori a quelli ex art. 2778 n. 18 cod. civ. incluso di Food on the Road Srl;
- J) pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati di Quartiglia Immobiliare;
- K) pagamento integrale di tutti i creditori, sia privilegiati che chirografari, di Nuova America S.r.l.;
- L) pagamento d'una somma in percentuale pari al 6% per tutti gli altri creditori con promessa di soddisfacimento certa e ferma pena la risoluzione per inadempimento.

**I pagamenti ai creditori avverranno:**

**M) per le spese di giustizia e tutti i creditori prededuttivi ex art. 111 L. Fall., (ad esclusione del prededuttivo dovuto alle società di leasing) nonché per i privilegiati integralmente capienti (con esclusione dell'IVA e delle ritenute d'acconto), entro e non oltre 360 giorni dalla data del decreto di omologa del concordato;**

**N) il debito IVA e delle ritenute d'acconto operate e non versate verrà integralmente estinto, al netto delle compensazioni omogenee operate per quanto riguarda l'IVA, entro e non oltre 180 giorni dal decreto di omologa del concordato;**

**O) per i creditori della società conferente Nuova America S.r.l. entro e non oltre 12 mesi decorrenti dal decreto di omologa;**

**P) per tutti gli altri creditori chirografi e i privilegiati incapienti in tre rate annuali di pari importo, di cui, la prima, decorsi dodici mesi successivi al decreto di omologa;**

**l'eventuale credito residuo delle società di leasing, all'esito delle riallocazioni dei beni, verrà pagato in trentasei ratei mensili di pari importo e, comunque, prevedibilmente entro il 31 dicembre 2019, decorrenti dal sessantesimo giorno successivo all'accertamento consensuale dell'effettivo dovuto.**

## CALCOLO FABBISOGNO

<b>STATO PASSIVO RETTIFICATO CC.GG.</b>			
POST Relazione ex art. 172 L.F.			
<b>AGGREGATO</b>			
<b>GRUPPO QUARTIGLIA S.a.s.</b>			
<b>PREDEDUTTIVI</b>			4.281.688,22
<b>PRIVILEGIATI</b>	15.074.642,88		
Priv. Incapienti	6.934.322,28		
Priv. Soddisfatti			8.140.320,60
<b>CHIROGRAFARI</b>	<b>CHIROGRAFARI</b>	55.045.890,50	
	PRIV. Degradati	6.934.322,28	
		<b>61.980.212,78</b>	
<b>Soddisfo Chirografari</b>		<b>6%</b>	3.718.812,77
<b>FONDO Rischi Imprevisti</b>			1.000.000,00
<b>TOTALE ONERE CONORDATARIO</b>			<b>17.140.821,59</b>

I creditori privilegiati delle singole società partecipanti al concordato vengono soddisfatti nei limiti della capienza del valore dell'attivo fallimentare, così come stimato dalle proponenti ex art.160 L.F. e di cui ai prospetti in allegato 1 alla relazione ex.art 172 L.F..

In particolare i creditori, ad eccezione dell'Iva e delle ritenute fiscali pagate integralmente, vengono soddisfatti per grado di prelazione nel limite indicato nei prospetti di cui al richiamato **allegato 1** e che vengono dagli scriventi, nello spirito di maggiore comprensione del presente parere, meglio sinteticamente così riportati:

<b>1) <u>Quartiglia S.p.a. - Linea Cash s.r.l.</u></b>
-Lavoratori dipendenti
-Professionisti ed agenti
<b>2) <u>C.I.A.O. Catering s.r.l</u></b>
-Professionisti ed agenti
-Contributi Enti
<b>3) <u>FOOD ON THE ROAD s.r.l.</u></b>
-Lavoratori dipendenti
-Professionisti ed agenti
-Contributi Enti
-Imposte Dirette
<b>4) <u>SAL SVILUPPO IMMOBILIARE s.r.l.</u></b>
-Professionisti ed agenti
-Imposte Indirette
<b>5) <u>NUOVA AMERICA S.R.L.</u></b>
-Professionisti ed agenti
-Contributi Enti
-Somme aggiuntive Enti Previdenziali e Assistenziali
-Imposte Dirette
-Chirografari integralmente
<b>6) <u>QUARTIGLIA IMMOBILIARE s.r.l.</u></b>

-Professionisti ed agenti
-Imposte Indirette
-Imposte Dirette
-Tributi Fianaza Locale
<b>7) <u>QUARTIGLIA ALESSANDRO</u></b>
-Professionisti ed agenti
-Contributi Enti
-Imposte Dirette

Gli altri creditori privilegiati, poiché incapieneti vengono degradati a rango di chirografari.

<b>FLUSSI PREVISTI</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
liquidità iniziali alla data della procedura	347.000	
flussi anno 2014	2.956.000	3.303.000
flussi anno 2015	6.270.000	9.573.000
flussi anno 2016	987.000	10.560.000
flussi anno 2017	2.198.000	12.758.000
flussi anno 2018	2.887.000	15.645.000
flussi anno 2019	1.184.000	16.829.000

### Fonti per il pagamento dei costi e delle spese

Il pagamento dell'onere concordatario consegue alle risorse derivanti dalla liquidità generata dalla vendita delle merci e dall'incasso dei crediti, secondo i flussi di cassa previsti dal piano industriale e finanziario, generati dalla continuità aziendale che sinteticamente vengono di seguito riportati:

<b>FLUSSI PREVISTI</b>	<b>Importo</b>	<b>Progressivo</b>
liquidità iniziali alla data della procedura	347.000	
flussi anno 2014	2.956.000	3.303.000
flussi anno 2015	6.270.000	9.573.000
flussi anno 2016	987.000	10.560.000
flussi anno 2017	2.198.000	12.758.000
flussi anno 2018	2.887.000	15.645.000
flussi anno 2019	1.184.000	16.829.000

L'onere concordatario e la tempistica di pagamento è strettamente correlata con quella della generazione dei flussi attesi e di cui ai prospetti che seguono:

<b><u>ONERE CONCORDATO RETTICATO CC.GG</u></b>		
<b>Pagamento Integrale</b>		
a Spese di Giustizia, Professionisti, etc.		2.200.000,00
b1. Leasing		1.850.000,00
b2. Altri Prededuttivi		231.698,22
c. 2751 bis n.1 - Dipendenti		1.908.653,99
d. 2751 bis n.2 e 3 - Professionisti e Agenti		5.252.478,68
e IVA e Ritenute		566.038,78
f. Creditori Ciao Catering prelatizi e poziori art. 2753		9.135,81
g Creditori Nuova America privilegiati		16.563,57
h Creditori Quartiglia Alessandro privilegiati		173.662,46
i. Creditori SAL prelatizi e poziori art. 2758 c. 1		60.075,21
j. Creditori Food on The Road prelatizi e poziori art. 2778 n. 18		16.110,75
k. Creditori Quartiglia Immobiliare privilegiati		45.989,40
k. Creditori Nuova America chirografari (ex Classe 2)		0,00
<b>TOTALE</b>		<b>12.330.396,87</b>
<b><u>Classe 1 (chirografi Quartiglia Immobiliare)</u></b>		
totale chirografi (compresa quota fid. Q.Spa)		3.757.267,01
% offerta		6,0%
<b>ONERE</b>		<b>225.436,02</b>
<b><u>ex Classe 2 (chirografi Nuova America Srl)</u></b>		
totale chirografi		91.612,24
% offerta		100%
<b>ONERE</b>		<b>91.612,24</b>
<b><u>Classe 3 (chirografi e degradati altri)</u></b>		
totale chirografi		51.992.773,53
% offerta		6%
<b>ONERE</b>		<b>3.119.566,41</b>
<b><u>Leasing (Classe 3)</u></b>		
j. Società leasing immobiliare		6.230.172,25
% offerta		6,0%
<b>ONERE</b>		<b>373.810,34</b>
Rischi		1.000.000,00
<b>TOTALE ONERE</b>		<b>17.140.821,87</b>

<b><u>TEMPISTICA PAGAMENTI RETTIFICATA CC.GG.</u></b>		
Ipotesi Omologa		31/12/2015
	<b>Importo</b>	<b>Data</b>
Prededuttivi (escl. leasing)	2.431.688,22	25/12/2016
Privilegiati capienti (escl. IVA e ritenute)	7.482.669,87	25/12/2016
IVA (rate 1-6)	94.339,80	dal 30/06/2016
Quota fondo rischi	636.453,30	
<b>Totale Anno 2016</b>	<b>10.645.151,18</b>	
Rata Chirografi (classi 1 e 3) 1/3	1.115.000,81	31/12/2017
Classe 2 Nuova America (98%)	91.612,24	
IVA (rate 7-18)	188.679,59	
Quota fondo rischi	71.577,60	
<b>Totale Anno 2017</b>	<b>1.466.870,24</b>	
Rata Chirografi (classi 1 e 3) 1/3	1.115.000,81	31/12/2018
IVA (rate 19-30)	188.679,59	
Quota fondo rischi	71.577,60	
<b>Totale Anno 2018</b>	<b>1.375.258,00</b>	
Rata Chirografi (classi 1 e 3) 1/3	1.115.000,81	31/12/2019
IVA (rate 31-36)	94.339,80	
Leasing (ex Classe 1 + preded.)	2.223.810,34	
Quota fondo rischi	220.391,50	
<b>Totale Anno 2019</b>	<b>3.653.542,44</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>17.140.821,87</b>	

5.

In data 27.10.2015 innanzi al Giudice Delegato Dott. Giovanni Cirillo si sono tenute le Adunanze dei creditori ex art.174 L.F. di tutte le società proponenti e partecipanti.

Il concordato è risultato approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto ai sensi dell'art. 171 L.F. comma 1.

Si ragguaglia sull'esito delle deliberazioni di voto, tenuto conto del decorso del termine previsto dall'art.178, ultimo comma L.F. fino alla data del 16.11.2015.

**CREDITORI QUARTIGLIA S.p.a. VOTI CONTRARI IN ADUNANZA**

Fratelli Farchione & C. s.a.s. per	€ 4.883,36,
LPA Group S.p.a. per	€ 64.899,86,
CARBONE Antonietta AUTOTRASPORTI	€ 102.354,72

Successivamente all'adunanza, sono pervenute dichiarazioni di voto, che vengono riepilogate nel prospetto che segue, con riferimento a ciascuna azienda partecipante al concordato e con l'indicazione dell'ammontare dei crediti aventi diritto e di quelli non espressi che sono da considerarsi favorevoli.

Vengono, altresì, riportati per ciascuna società proponente i votanti favorevoli/contrari, i favorevoli non espressi, i favorevoli complessivi distinti in percentuale.

Per la società Nuova America S.r.l. non vi sono debiti chirografari tenuto conto dell'integrale soddisfacimento.

**Gruppo Quartiglia**

S.a.s.

Azienda Debitore	CHIROGRAFARI	CONTRARI	Somma Di FAVORE VOTANTI	VOTI NON ESPRESSI
C.i.a.o. Catering Srl	8.508,77	2.526,61		5.982,16
Food On The Road Srl	126.402,40	-		126.402,40
Linea Cash Srl	654.174,25	41.907,03175	63.394,19	548.873,03
Nuova America Srl		-		-
Quartiglia Alessandro	1.804,55	-		1.804,55
Quartiglia Immobiliare Srl	60.054,64	-		60.054,64



In data 24.11.2015 è stata depositata, con l'esposizione dei predetti risultati, l'integrazione del verbale di adunanza dei creditori, con l'esito finale della votazione, per ciascun partecipante, sulla proposta di concordato preventivo, risultato approvato a maggioranza dei creditori chirografari.

6. Nei venti giorni successivi pervenivano i voti via PEC, come da comunicazione depositata dal Commissario giudiziale. In calce alla comunicazione dell'esito della votazione, il cancelliere ha apposto attestazione in data 30.11.2015.

7. Osserva il Tribunale che [cfr. decreto ex artt. 177, 178, 180 L.F. datato 1.12.2015]:

- la proposta debitoria prevede la suddivisioni in tre classi del ceto creditorio, già giudicate dal Tribunale conformi alle prescrizioni dell'art. 160 comma 1 lett. c) L.F., a seguito delle modifiche apportate:

- il totale dei creditori aventi diritto al voto per crediti è pari ad € 61.970.922,80;

- in sede di adunanza dei creditori non si sono avuti voti favorevoli;

- si sono verificate le seguenti manifestazioni di voto contrario:

- F.Ili FARCHIONE Sas riconducibile a " Quartiglia SpA" e indicato nel relativo verbale;
- LPA GROUP
- CARBONE AUTOTRASPORTI
- AGRIMPEX

riconducibili a QUARTIGLIA SpA (tuttavia indicati nel verbale relativo a QUARTIGLIA SaS );

- nei venti giorni successivi si sono avute le seguenti manifestazioni di voto contrario che di seguito vengono elencate e distinte per singole società del gruppo:

## **CIAO CATERING**

### 1. INPS PESCARA

## **FOOD ON THE ROAD SRL**

\*\*\*\*\*

## **LINEA CASH SRL**

INPS CHIETI

MONALDI AURELIO SRL

RISO GALLO SPA

## **NUOVA AMERICA SRL**

\*\*\*\*\*

## QUARTIGLIA ALESSANDRO

\*\*\*\*\*

## QUARTIGLIA IMMOBILIARE

\*\*\*\*\*

## QUARTIGLIA SPA

- 1) AGROITTICA LOMBARDA SPA
- 2) ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV
- 3) BANCA APULIA SPA
- 4) BANCA CARIFE SPA
- 5) BANCA delle MARCHE SPA in Amministrazione Straordinaria
- 6) BANCA IFIS SPA
- 7) BANCA IFIS SPA
- 8) BANCA MONTE dei PASCHI DI SIENA SPA
- 9) BANCA TERCAS
- 10) BAYERNLAND SRL
- 11) BLACK ANGUS PREMIUM FARMS SRL
- 12) CAGLIPLAST SRL
- 13) CARICHITI SPA
- 14) CATERINGROSS CONS. NAZ. SERV. CATERING.
- 15) CENTRALCARTA SRL
- 16) COOP. FOOD-SOC. COOP. A.R.L.
- 17) D'ANGELO GIOVANNI AUTOTRASPORTI
- 18) DANISH CROWN OKSEKODSDIVISIONEN A/S DK F
- 19) DIREZIONE REGIONALE AdE Abruzzo
- 20) EUROMEAT SPA-CCS
- 21) F.LLI DE CECCO DI FILIPPO F.S.M. SPA
- 22) F.LLI PINNA AZIENDA CASEARIA SPA
- 23) FERRERO SPA
- 24) GI.MA. SOC. COOP.
- 25) GOLD PLAST SPA
- 26) IN.T.E.R. FRUTTA DI ANTONIO FATANO & C. SPA
- 27) INPS TERAMO
- 28) INPS TERAMO
- 29) INPS TERAMO
- 30) LAESO A/S FISKEINDUSTRI
- 31) MANPOWER SRL
- 32) MANFRIO S.A.
- 33) MATRAS FOODS SRL
- 34) MOLINI PIVETTI SPA
- 35) MOLINO SPADONI SPA
- 36) MONDELEZ ITALIA SRL-LINEA FOODS
- 37) NORDIC SEAFOOD A/S
- 38) OLITALIA SRL
- 39) OROMAR B.V.
- 40) PASTIFICIO REGAL SRL
- 41) PRONTOGEL ALIMENTI SRL

- 42) RAUCH ITALIA SRL
- 43) RISO GALLO SPA
- 44) ROBOT COUPE ITALIA SPA
- 45) ROYAL GREENLAND ITALIA SPA
- 46) S.I.L.C.A. SPA
- 47) SALUMIFICIO NERINO MEZZALUNA SNC
- 48) SPREAFICO FRANCESCO & F.LLI SPA
- 49) TRINITÀ SPA
- 50) UHRENHOLT ITALIA SRL
- 51) UNICREDIT SPA
- 52) UNICREDIT SPA
- 53) VAN LEENDERT MAASTRICHT B.V.-CC'S
- 54) VITELCO B.V.

## SAL SVILUPPO IMMOBILIARE SRL

\*\*\*\*\*

- pertanto, il totale dei voti contrari è pari a € 25.722.628,71 (41,5076 %);
- sempre nei 20 gg successivi all'adunanza si sono avute le 11 manifestazioni di voto favorevole per un totale di crediti pari a € 973.540,55;
- i creditori che hanno espresso tacitamente voto favorevole rappresentano crediti per € 35.274.753,53, si ha un totale di crediti favorevoli pari a 36.248.294,08 pari al 58,4924 %;
- deve, pertanto, ritenersi raggiunta la necessaria maggioranza;

8. Nella relazione ex art. 178 L.F. datata 10.12.2015, i Commissari giudiziali hanno dato parere favorevole alla proposta di concordato preventivo sottoposta al voto dei creditori.

9. All'udienza del 22.12.2015, il G.D. prendeva atto della rinuncia di INPS all'atto di opposizione tempestivamente depositato. Dava atto della persistenza di opposizione da parte di DANISH CROWN A/S e prendeva atto di ulteriore opposizione, resa in udienza, da parte di L.P.A. GROUP S.P.A., provocando il contraddittorio su di esse. Ebbene, entrambe le opposizioni sono inammissibili perché generiche e prive di reale aderenza al piano di concordato in discussione e comunque infondate nel merito, mentre non sono state formulate istanze istruttorie né il Collegio ritiene di doverle disporre di ufficio in quanto ultronee. Quanto alla percentuale di soddisfacimento prevista per i chirografari di cui alle classi 1 e 3, pari al 6% **e garantita nell'an e nel quantum a pena di risoluzione del concordato**, essa è stata ritenuta conveniente dalla maggioranza dei creditori in sede di votazione, tanto che non risultano esistere classi dissenzienti; né appare lesiva della causa in concreto del concordato, perché si è ben lontani dalle percentuali dello 0,1 % o anche dell'1-3 %, ritenute dalla giurisprudenza di merito il limite al di sotto del quale consegue la inammissibilità della procedura. Né può venire in discussione il criterio di computo del silenzio assenso, siccome previsto appunto dal legislatore ante L.132/2015 all'art. 178 comma 4 periodo secondo, la quale non si applica al procedimento che ci occupa, instaurato con il deposito della proposta di concordato cd. prenotativo prima e con quello della proposta definitiva ammessa con decreto datato 27.4.2015. In ogni caso, non vi è dubbio che la procedura concordataria prescelta

risulti maggiormente conveniente per i creditori rispetto all'alternativa fallimentare, tenuto conto di ciò, che i flussi derivanti dalla continuità aziendale consentiranno di soddisfare i creditori che, nel caso dell'alternativa liquidatoria, resterebbero incapienti. Il cronoprogramma della procedura è rispettoso della cd. legge Pinto, in quanto compreso nel quinquennio. Non vi è stata infine alcuna violazione dei diritti della difesa, come assume CROWN A/S. Infatti, risultano rispettati tutti i termini dilatori di cui agli artt. 174 e ss. L.F. e segnatamente quello di cui all'art. 180 comma 2 L.F.; ed il procuratore della società creditrice estera, al fine di depositare la propria opposizione, poi effettivamente inviata via pec ai CC GG anziché in cancelleria e deliberata come sopra dal tribunale, avrebbe potuto accreditarsi presso il punto di accesso web del ministero della giustizia o, in caso di impossibilità di accesso, recarsi in cancelleria [eventualmente mediante domiciliatario locale] al fine di depositare la relativa opposizione in forma cartacea.

10. Osserva conclusivamente il Tribunale che il controllo di legalità stabilito dalla legge in sede di omologa ha natura formale, appuntandosi sulla regolarità della procedura e sull'esito della votazione [esteso alla verifica del raggiungimento delle maggioranze, alla rilevazione di eventuali voti invalidi o inefficaci e della sussistenza dei crediti ammessi al voto, anche se non contestati, venendo in rilievo in particolare la fattispecie di abuso del diritto], sebbene residui un controllo *di merito* al fine di accertare la persistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato *e di fattibilità giuridica del piano* [Cass. S.U. 1521/2013], l'assenza di atti di frode, il rispetto delle regole che assicurano il consenso informato ai creditori, oltre che *rilevare di ufficio la esistenza di vizi di nullità del concordato*, quale quello dell'impossibilità dell'oggetto laddove la proposta non abbia alcuna possibilità di essere adempiuta [Cass. 18864/2011]. Più in generale, è imposto al tribunale il controllo - nella fase delle omologazione - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 173 comma 3 L.F., della persistenza, anche in base alle eventuali sopravvenienze di fatto o di diritto, della idoneità della proposta a realizzare la *causa in concreto* del concordato preventivo, da individuare nel superamento della situazione di crisi e nel soddisfacimento dei creditori in misura sia pure minima ed in tempi ragionevolmente contenuti. *Nel caso di specie*, come sopra in parte anticipato, persistono le condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, nè vi sono state sopravvenienze di fatto o di diritto tali da alterare le condizioni di fattibilità giuridica del piano. I crediti ammessi appaiono prima facie sussistenti, il voto reso ex artt. 175, 177, 178 L.F. appare conforme a legge, il consenso dei creditori appare essere stato frutto di sufficiente informazione e di corretta pubblicizzazione e partecipazione [cfr. in particolare la comunicazione di avvenuta votazione e gli allegati con l'elenco dei creditori con indicazione dei voti esercitati e le manifestazioni di voto pervenute nonché la documentazione allegata al parere del Commissario giudiziale], non risultano dagli atti condotte qualificabili in termini di abuso del diritto né di frode ai creditori, non vi sono ragioni di nullità della procedura rilevabili di ufficio, apparendo sussistere tanto la causa in concreto quanto la possibilità e determinatezza dell'oggetto del concordato. **Occorre poi procedere alla nomina di un comitato di tre creditori, composto tenendo conto della natura e qualità degli interessi economici e scelto dai Commissari giudiziali, i quali li dovranno all'uopo compulsare nel termine di giorni dieci dalla comunicazione del presente decreto.** I creditori prescelti dovranno nominare nel loro seno un presidente ed accettare l'incarico con stesso mezzo nel termine di giorni dieci dalla comunicazione via PEC a cura della C.G., in caso contrario applicandosi l'art. 41 comma 4 L.F. Il comitato dei creditori, al quale spetta esclusivamente un rimborso spese e non anche il compenso di cui all'art. 37 bis comma 3 L.F.,

incompatibile con il concordato preventivo, ha connotazione privatistica ma deve svolgere i propri compiti, collegialmente e non, in posizione di indipendenza, svincolato dall'interesse dei singoli, fornendo parere non vincolante su ogni atto del quale sarà richiesto. Infine, **non essendo prevista alcuna particolare fase liquidatoria, le proponenti dovranno comunicano con cadenza settimanale ai Commissari i flussi in entrata e in uscita conseguenti all'esercizio della continuità aziendale. In ogni momento i Commissari potranno essere richiesti di fornire immediate informazioni documentali relative alla gestione della continuità, al fine di accertare se i flussi in entrata e in uscita rispondano al piano omologato.**

### P.Q.M.

Letti gli artt. 180 e ss. L.F.;

il Tribunale omologa il concordato preventivo proposto dalla società Gruppo Quartiglia s.a.s. di Quartiglia Alessandro e C. con sede in Roseto degli Abruzzi e dai soci illimitatamente responsabili Quartiglia s.p.a., Quartiglia Immobiliare s.r.l., Linea Cash s.r.l., SAL Sviluppo Immobiliare s.r.l., Nuova America s.r.l., Carne Ittici Alimentari Ortofrutta per Catering s.r.l., Food on the Road s.r.l., nonché Alessandro Quartiglia in proprio e quale titolare della ditta individuale denominata Centro Agro Alimentare, Newfs s.r.l., quest'ultima in qualità di assuntore, ciascuno nella persona del legale rappresentante p.t.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla debitrice e al Commissario giudiziale, che provvederanno a darne notizia via PEC ai creditori. Il C.G. dovrà anche provvedere a scegliere i componenti del C.d.C., secondo quanto disposto nella parte motiva.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'articolo 17 L.F. mediante annotazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Le spese processuali sono a carico della debitrice.

Teramo, 23.12.2015

Il Giudice delegato rel. ed est.

Dott. Giovanni Cirillo

Il Presidente  
Dott. Giansaverio Cappa



TRIBUNALE DI TERAMO

Depositato in Cancelleria oggi 05 GEN 2016

Per il Cancelliere  
Dott. Alessandro Cappa